



TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione Civile

Il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - dr. Giulio Giuntoli | Presidente |
| - dr. Michele Fornaciari | Giudice |
| - dr. Carmine Capozzi | Giudice relatore |

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n.4140/2015 RG, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo, promosso da **INPS** (Opponente), rappresentato e difeso come in atti, contro **LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA IL CASTELLO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA** (Opposta), rappresentata e difesa come in atti.

* * * * *

Cau. 7982

§ 1.-

L'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – ha proposto opposizione allo stato passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa della società cooperativa Il Castello Service lamentando che non era stato ammesso al passivo per il credito da esso istituto vantato (euro 653.222,76 per contributi omessi ed euro 148.547,76 per sanzioni), rinveniente titolo nel verbale d'accertamento redatto dai propri ispettori, n.000398562/DDL del 27.2.2014, che aveva verificato che nel periodo dal 1/1/2009 al 31/12/2013 la cooperativa aveva applicato e conteggiato i contributi previdenziali ed assistenziali in base al CCNL concluso da UNCI/CONFSAI, anziché in base a quello concluso da AGCI, ANCS-LEGACOOP/CGIL, CISL UIL, e cioè dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Al riguardo, rappresentava che in base al disposto dell'art.1, co.1 del D.L. 338/1989, conv. con L.389/1989, "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da [...] CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal CCCNL" e che, in base al disposto degli artt.3, co.1



L.142/2001 e 7, co.4 D.L.248/2007, conv. con L.31/08, "il trattamento economico dei soci lavoratori di società cooperative non può essere inferiore a quello dettato dai CCNL stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

Chiedeva, quindi, che il suo credito fosse ammesso per l'intero al passivo della procedura concorsuale.

§ 2.-

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la procedura opposta, eccependo, per un verso, l'inammissibilità della domanda, per violazione dell'art. 87 DPR 602/1973, non essendo stata la domanda d'ammissione al passivo preceduta dalla notifica della cartella esattoriale, e per altro verso contestando, nell'ordine, che il CCNL richiamato dall'INPS fosse quello concluso dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nella categoria e che detto contratto fosse applicabile alla categoria cui era ascrivibile la società cooperativa ammessa alla procedura concorsuale in ragione del proprio oggetto sociale.

§ 3.-

L'opposizione è stata riservata in decisione al collegio all'udienza del 13.7.2016 sulle conclusioni delle parti formulate nei rispettivi atti introduttivi.

§ 4.-

Sciogliendo la riserva, il Collegio osserva quanto segue.

4.1.-

L'eccezione d'inammissibilità dell'opposizione è destituita di fondamento, atteso che l'opponente non fa valere il suo credito in base ad una cartella esattoriale.

4.2.-

Nel costituirsi in giudizio l'opponente non ha prodotto i CCNL (quello applicato dalla cooperativa e quello ritenuto applicabile), i quali, anche dopo la riforma del 2006 (v. novella dell'art.360 c.p.c.), restano dei contratti di diritto privato, della cui produzione in giudizio è onerata la parte interessata (v. art. 369, co.2 n.3 c.p.c., ove la mancata produzione rileva ai fini dell'improcedibilità del ricorso).

Tale onere, in materia, va correlato con le decadenze previste dagli art.209 e 99 L.F., sicché le produzioni documentali possono essere fatte soltanto con l'atto d'opposizione, quanto all'opponente, e con la memoria di costituzione, depositata dieci giorni prima dell'udienza, quanto all'opposto.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.



Né rileva che i CCNL *de quibus* sono stati prodotti dall'opposta all'udienza di discussione, perché, per la ragione testé detta, tale produzione è tardiva e inammissibile. Peraltro, la produzione effettuata dalla opposta riguarda soltanto la parte normativa del CCNL concluso da AGCI, ANCST-LEGACOOP/CGIL, CISL UI, sicché, in ogni caso, non avrebbe consentito d'effettuare una comparazione, ai fini perseguiti dall'opponente, tra i CCNL rilevanti nel caso di specie.

Tale considerazione preliminare assorbe i pure fondati rilievi dell'opposta in ordine alla mancata prova (a fronte della contestazione sviluppata) del fatto che il CCNL concluso da AGCI, ANCST-LEGACOOP/CGIL, CISL UIL sia quello maggiormente rappresentativo nella categoria interessata dalla vicenda de qua.

§ 5.-

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula.

P.Q.M.

- respinge l'opposizione;
- condanna l'INPS a pagare le spese di lite in favore della procedura opposta che si liquidano in euro 6.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).

Così deciso in Lucca nella camera di consiglio del 9 settembre 2016 su relazione del dr. Carmine Capozzi, che è anche l'estensore del provvedimento.

Il Presidente

Dr. G. Giuntoli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

9-9-16

L'ASSISTENTE CANCELLIERA
Giovanna Mancietti